

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE WWF PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LA RIPRODUZIONE *EX SITU* DI SPECIE DI ANFIBI PROTETTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE ALL.2 (AZIONE C10 DEL PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020)

L'anno duemilaventidue, il giorno undici, del mese di novembre

tra

Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima rappresentata dal Direttore Generale Dario Fossati

Fondazione WWF Italia rappresentata dal Direttore Generale Alessandra Prampolini, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione sita in Roma, via Po 25/c, C.F. 97393950585 P.IVA 15920201009, d'ora in poi denominata: Fondazione WWF

PREMESSO CHE

- la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992 ratificata dall'Italia con legge 124/1994, ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;
- l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile prevede in particolare il GOAL 15 "Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre";
- la Strategia nazionale per la biodiversità si configura quale strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, come previsto dall'art. 6 della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 7 ottobre 2010;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" è lo strumento individuato dalla Commissione Europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il DPR 357/97 e s.m.i. è il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 reca "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
- il Decreto Ministeriale del 15 luglio 2016 designa 37 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione

biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, si sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357(G.U. Serie Generale GU 10 agosto 2016, n. 186;

- la Legge Regionale 31/03/2008, n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea", all'art. 4, prevede misure di tutela per la conservazione degli anfibi;
- la d.G.R. n.4967 del 29 giugno 2021 ha approvato la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;
- la d.G.R. n. 5903/2016 ha approvato la "Strategia di gestione della Rete Natura 2000 di Regione Lombardia" e la d.G.R. n. 3582 del 21 settembre 2020 che ha approvato il "Prioritised Action Framework" della Regione Lombardia per il quadro finanziario europeo pluriennale 2021-2027, con le priorità e le misure per la tutela della Rete Natura 2000;

VISTO

- il progetto europeo "Nature Integrated management to 2020 – GESTIRE 2020" (LIFE IP GESTIRE 2020), finanziato a valere sul Programma LIFE 2014-2020, approvato con d.G.R. X/4543 del 10 dicembre 2015, coordinato da Regione Lombardia, che contribuisce al conseguimento degli obiettivi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE, e che prevede specifiche azioni volte alla conservazione degli anfibi e rettili protetti;
- la d.G.R. IX/1922 del 15 luglio 2019, che ha approvato il Piano di interventi prioritari per la conservazione di alcune specie di interesse conservazionistico di anfibi e rettili (azione A14 del progetto LIFE GESTIRE2020) che tra l'altro prevede interventi diretti sulla zoocenosi, ovvero l'allevamento e la riproduzione ex situ, al fine di incrementare la variabilità genetica per successive attività di reintroduzione di alcune specie, individuando in via preliminare alcuni possibili centri;
- che nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE2020 Regione Lombardia ha previsto uno specifico budget di progetto per la realizzazione di centri di allevamento e riproduzione ex situ per gli anfibi;
- visti gli approfondimenti tecnici condotti dagli uffici, anche avvalendosi del supporto scientifico dell'Osservatorio regionale della Biodiversità, in ordine all'individuazione di ambiti ottimali per la realizzazione di tali centri, che in particolare hanno individuato nel sito Riserva Naturale e ZSC IT2050006 "Bosco di Vanzago" un'area idonea alla collocazione di un tale centro;

VISTA la disponibilità e l'interesse di Fondazione WWF che ha in gestione l'Oasi WWF e Riserva Naturale- ZSC IT2050006 "Bosco di Vanzago", ad ospitare, realizzare e gestire il centro presso la riserva stessa, espresso con nota Prot. Fond. 091/2022 del 4/10/2022 (Protocollo regionale T1.2022.98991 del 26/09/2022);

VISTA altresì l'ulteriore nota da parte dell'Ente Gestore dell'Oasi WWF e Riserva Naturale- ZSC IT2050006 "Bosco di Vanzago" (Protocollo regionale T1.2022.0130381 del 13/10/2022) che riporta che all'interno della Riserva, nell'ambito dell'Azione C10 del progetto LIFE GESTIRE2020, il WWF Italia ha già realizzato due pozze idonee alla stabulazione e allevamento di anfibi, ha realizzato con proprie risorse vari interventi a favore di *Rana latastei*, ed è dotata di vasche e acquari che rende disponibili

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- le parti coinvolte concordano che solo un'azione improntata al coinvolgimento diretto e alla piena condivisione degli obiettivi del progetto LIFE GESTIRE2020 e delle azioni conseguenti possa costituire il presupposto per un'efficace azione di tutela della biodiversità e concordano che la realizzazione di un centro per la riproduzione l'allevamento e la riproduzione *ex situ* di *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus* prevista dall'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE2020 possa contribuire ad incrementare la variabilità genetica delle specie e rinforzare le popolazioni per successive attività di reintroduzione e restocking e pertanto costituire un presupposto per una concreta ed efficace azione di conservazione di queste specie di anfibi particolarmente protette ai sensi dell'allegato II della Dir. 92/43/CE;

DATO ATTO che, per quanto sopra scritto, si configura di reciproco interesse ed utilità la collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione WWF per la realizzazione e la gestione di un centro per la riproduzione *ex situ* di *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus* nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE 2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha come oggetto la collaborazione finalizzata alla realizzazione e gestione di un centro per la riproduzione *ex situ* di *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus* nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE 2020.

Art. 2 – Adempimenti di Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna a:

1. supervisionare l'attuazione dei contenuti della presente convenzione;
2. contribuire alla copertura delle spese per la realizzazione del centro, fino ad un massimo di € 25.000,00, così suddivise:
 - a. fino a un massimo di € 12.500,00 in capitale per la realizzazione del centro per la riproduzione *ex situ* di *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus*, secondo quanto contenuto nella scheda "Indicazioni generali per la realizzazione del centro e costi" allegata al presente atto (allegato 1);
 - b. fino a un massimo di € 12.500,00 in corrente per l'avvio delle attività di gestione del centro per la riproduzione *ex situ* di *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus*;
3. eseguire, di concerto con Fondazione WWF, almeno un sopralluogo ex-ante la realizzazione del centro e almeno un sopralluogo ex-post, finalizzato alla verifica del buon andamento del progetto ed all'avvenuta realizzazione dell'intervento;

4. facilitare il contatto con Enti territoriali dell'area planiziale padana e agevolarne le procedure amministrative e operative nell'ambito delle attività di conservazione degli anfibi, con particolare riferimento alle azioni di conservazione *ex situ* previste per *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus*, comprese la raccolta della risorsa biologica (uova/girini), l'allevamento in condizioni controllate presso il centro e il successivo rilascio in natura di girini/individui post metamorfosi ai fini di restocking della popolazione;
5. promuovere attività di ricerca e conservazione degli anfibi, anche nell'ambito del progetto LIFE GESTIRE2020 mediante il coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette presenti in Lombardia;
6. promuovere iniziative di comunicazione presso il territorio regionale, gli enti gestori e la Commissione Europea all'intervento in argomento e agli interventi realizzati e favorire la diffusione dei risultati delle azioni di conservazione di *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus* e di anfibi e rettili nell'ambito delle attività previste dall'azione E8;
7. valutare congiuntamente a Fondazione WWF il programma di gestione a lungo termine del Centro, al fine di individuare le fonti di finanziamento che possano assicurare la sostenibilità futura del centro stesso in termini di manutenzione e gestione per un orizzonte di almeno 5 anni successivi al termine del progetto LIFE GESTIRE2020;

Art. 3 – Adempimenti di Fondazione WWF

Fondazione WWF si impegna a:

1. realizzare il centro per la riproduzione *ex situ* di *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus* presso la Riserva Naturale e ZSC IT2050006 "Bosco di Vanzago" nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE 2020, secondo quanto indicato nella scheda "Indicazioni generali per la realizzazione del centro e costi" allegata al presente atto (allegato 1), con l'utilizzo del contributo assegnato dalla Regione;
2. produrre un programma di attività del centro, da presentare a Regione, per le connesse attività di prelievo, allevamento e rilascio in natura, le eventuali attività di ricerca scientifica connesse nonché la formazione degli operatori nonché una relazione relativa all'attuazione del programma;
3. avviare la realizzazione del centro e successiva gestione secondo quanto predisposto dal programma prodotto, anche attraverso la messa a disposizione di mezzi, attrezzature e strutture nonché del proprio personale e di personale anche esterno qualificato in materia di conservazione di anfibi per la supervisione scientifica delle attività, con l'utilizzo dei fondi in conto corrente assegnati dalla Regione. Fondazione WWF potrà avvalersi della collaborazione di associazioni locali per l'attività di gestione e valorizzazione del centro, previa condivisione con la Direzione regionale competente;
4. effettuare la gestione ordinaria del centro e la necessaria manutenzione delle strutture realizzate, fino al 31/12/2023;
5. comunicare tempestivamente alla Regione qualsiasi trasformazione in atto, ovvero qualsiasi eventuale situazione possa compromettere la funzionalità dell'intervento;
6. garantire l'accesso alle aree per le attività di verifica previste dalla Regione;
7. garantire la gestione e la manutenzione del centro attraverso un programma di gestione a lungo termine a partire dal 2024 che individui altresì i contributi necessari ad assicurare la sostenibilità del centro in termini di manutenzione e gestione per un orizzonte di almeno 5

- anni successivi al termine del progetto LIFE GESTIRE2020 e le relative fonti di finanziamento inclusi eventuali contributi ulteriori messi a disposizione da Regione Lombardia;
8. promuovere iniziative di comunicazione, previa informazione a Regione, relative agli interventi oggetto del presente accordo, nonché di sensibilizzazione e di educazione ambientale a favore della conservazione degli anfibi connesse alle attività del centro, anche con il supporto dei Tecnici Facilitatori, messi a disposizione dal progetto LIFE GESTIRE 2020, utilizzando fondi complementari a quelli messi a disposizione del progetto LIFE e in coordinamento con l'azione E8;
 9. evidenziare, nelle modalità ritenute più idonee, che le iniziative sono realizzate nell'ambito del progetto LIFE IP Gestire 2020 azione C10 "Realizzazione interventi per il miglioramento dello stato di conservazione di *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*", e finanziate dal Programma Life della Commissione Europea, apponendo i loghi di riferimento, senza i quali le spese non potranno essere riconosciute nell'ambito del Progetto medesimo, su apposita cartellonistica da affiggere nelle adiacenze delle aree di intervento, nonché su eventuali materiali di divulgazione prodotti ad hoc.

Art. 4 – Adempimenti di entrambe le parti

Entrambe le parti si impegnano a

1. promuovere iniziative congiunte di divulgazione e disseminazione delle attività di conservazione svolte nell'ambito della presente convenzione, come previsto dall'azione E8 del progetto LIFE IP GESTIRE 2020;
2. valutare congiuntamente il programma di gestione a lungo termine del Centro, al fine di individuare le fonti di finanziamento che assicurino la sostenibilità futura del centro;

Art. 5 – Risorse finanziarie

Nell'ambito delle attività e finalità previste dalla presente convenzione, Regione Lombardia si impegna a contribuire alla copertura delle spese sostenute da Fondazione WWF fino ad un massimo di € 25.000,00, secondo quanto previsto nella tabella "sintesi costi complessivi" (allegato 1), così suddivise:

- a. fino a un massimo di € 12.500,00 per spese in conto capitale per la realizzazione del centro secondo quanto contenuto nella scheda "Indicazioni generali per la realizzazione del centro e costi" allegata al presente atto (allegato 1);
- b. fino a un massimo di € 12.500,00 in spese in parte corrente per l'avvio delle attività di gestione del centro;

Fondazione WWF svolgerà le attività della presente convenzione anche attraverso il proprio personale.

Le somme effettivamente spese risulteranno dalle relazioni che Fondazione WWF farà pervenire a Regione secondo le modalità indicati all'art.6.

Art. 6 - Modalità di erogazione delle risorse per la rendicontazione degli interventi

Per la realizzazione delle azioni della presente convenzione, Regione Lombardia contribuirà con risorse finanziarie che saranno corrisposte alla Fondazione WWF secondo le seguenti modalità:

1. 12.500, € di cui 6.250,00 € in conto capitale e 6.250,00 € in conto corrente alla presentazione, entro e non oltre il 30 novembre 2022, di una relazione tecnica contenente il progetto per l'implementazione del centro e il programma di gestione dello stesso incluse le attività di reintroduzione/restocking che si prevede di realizzare presso il centro;
2. 12.500, € di cui 6.250,00 € in conto capitale e 6.250,00 € in conto corrente alla presentazione, entro e non oltre il 30 novembre 2023, di una relazione tecnica contenente la rendicontazione delle opere e delle spese sostenute per la realizzazione del centro, le attività di gestione del Centro realizzate secondo il programma di gestione nell'anno 2023, comprendente una proposta per la gestione e la manutenzione del Centro oltre il termine del progetto LIFE GESTIRE2020 e a lungo termine, contenente anche una stima dei costi di manutenzione e gestione da realizzarsi nei cinque anni successivi al termine del progetto LIFE GESTIRE2020, individuando le eventuali fonti di finanziamento;

Le richieste di pagamento dovranno riportare la dicitura "LIFE GESTIRE 2020 – Azione C10 – "Realizzazione interventi per il miglioramento dello stato di conservazione di *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis* – realizzazione del centro per la riproduzione *ex situ* di *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*" ed essere accompagnate dai giustificativi attestanti la spesa sostenuta (preventivi, incarichi assegnati ed acquisti effettuati, prove di pagamento) .

Regione provvederà al pagamento del contributo spettante entro 30 giorni dal ricevimento delle richieste di pagamento.

Art. 7 – Durata

La presente convenzione, la cui validità decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti interessate, scade al 31/12/2023.

Per quanto riguarda le attività di realizzazione del centro ogni ritardo nell'esecuzione dei lavori dovrà essere segnalato a Regione Lombardia, con cui si dovranno concordare, per sopravvenute esigenze debitamente documentate, eventuali proroghe per la scadenza dei termini di inizio e fine lavori, che comunque non potranno essere oltre il 31/12/2023, al fine di consentire la rendicontazione di spesa alla Commissione Europea nei tempi dovuti.

Art. 8 -Referenti

Per il corretto svolgimento e coordinamento delle attività previste sono individuati i referenti nelle persone di:

- per Regione Lombardia, DG Ambiente e Clima, il Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità: Alessandra Norcini;
- per Fondazione WWF; responsabile conservazione oasi WWF Francesco Marcone

Art. 9 –Obblighi delle parti e clausole risolutive

Le parti sottoscrittici hanno l'obbligo di garantire il rispetto di quanto citato in precedenza.

Nel caso si verificasse l'inosservanza di alcuni degli obblighi a carico delle parti, per cause amministrative o naturali non prevedibili al momento della sottoscrizione, le parti dovranno valutare di concerto la miglior soluzione per addivenire all'individuazione delle possibili soluzioni. Qualora la composizione non sia possibile, le parti, previa predisposizione di una comunicazione scritta e motivata, possono chiedere lo scioglimento del presente accordo.

In caso di scioglimento dell'accordo ai sensi del presente articolo, saranno riconosciute le spese fino a quel momento sostenute da Fondazione WWF.

Art. 10 - Deroghe e modifiche

Qualsiasi deroga o modifica alla presente convenzione dovrà essere espressamente approvata per iscritto fra le parti.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Le parti forniscono reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del progetto. Le parti si impegnano reciprocamente al trattamento, alla diffusione alla comunicazione e alla custodia dei dati personali relativi al progetto ovvero da essi sorti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto del regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e del documento programmatico per la sicurezza dei dati di ciascuna delle parti, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Lì.....

Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente e Clima

Il Direttore

Lì

La Fondazione WWF

Il Direttore

Lì 11/11/2022

**Allegato 1- CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE WWF PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LA RIPRODUZIONE EX SITU DI SPECIE DI ANFIBI PROTETTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE ALL.2 (AZIONE C10 DEL PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020)
SINTESI COSTI COMPLESSIVI**

Elenco delle spese in conto capitale e relativi costi:

ATTREZZATURA E MATERIALI CENTRO ANFIBI "BOSCO WWF DI VANZAGO"	prezzo unitario (euro) / unità di misura	quantità	totale in euro iva compresa
Impianto elettrico per illuminazione e alimentazione termostati, timer, lampade, ecc. di acquari e vasche	3.500 euro	1	3.500 euro
Lampade UV-C, timer, filtri, aeratori, pompe filtraggio, kit controlli acqua, ecc.	2.000 EURO	1	2.000 EURO
Impianto distribuzione idrica per acquari e vasche	1.500 euro	1	1.500 euro
Sistemazione locale con acquari e vasche (pavimentazione e isolamento soffitto)	3.000 euro	1	3.000 euro
Vasche decantazione e trattamento per utilizzo acqua condotta	600 euro	1	600 euro
Pompa a immersione elettrica per svuotamento acquari e vasche	100 euro	1	100 euro
Pastiglie per alimentazione (dotazione 3 anni)	500 euro	1	500 euro
		TOTALE	11.200 euro

ADATTAMENTO POZZA RIPRODUTTIVA PER ANFIBI IN STABILAZIONE PERMANENTE CENTRO ANFIBI "BOSCO WWF DI VANZAGO"	prezzo unitario (euro) / unità di misura	quantità	totale in euro iva compresa
Barriera perimetrale anti intrusione	700 euro	1	700 euro
Rete sovrastante pozza riproduttiva	600 euro	1	600 euro
		TOTALE	1.300 euro

TOTALE			12.500 euro

Elenco delle spese in conto corrente e relativi costi:

GESTIONE DEL CENTRO ANFIBI "BOSCO WWF DI VANZAGO"	prezzo unitario (euro) / unità di misura	quantità	totale in euro iva compresa
Manutenzione del Centro attraverso utilizzo di personale specializzato	9000 euro	1	9000 euro
Gestione tecnico amministrativa, supervisione scientifica del Centro attraverso utilizzo di personale specializzato	2500 euro	1	2500 euro
Attività di promozione e divulgazione del programma fornito dalla Regione Lombardia	1000 euro	1	1000
		TOTALE	12.500 euro

TOTALE	12.500 euro